



**STATUTO di
INTERFORCE RESILIENCE COORDINATION TRAINING ACADEMY
(I.R.Co.T. Academy)**

**Deliberato dall'Assemblea Costituente
il 25 Giugno 2015
con gli aggiornamenti apportati dall'Assemblea dei Soci
del 23 Dicembre 2015
con gli aggiornamenti apportati dall'Assemblea dei Soci
del 10 Dicembre 2016**

Indice

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'	3
Art. 1) Costituzione	3
Art. 2) Finalità	4
Art. 3) Stemma di adozione Generale	5
Art. 4) Organizzazione	5
Art. 5) Funzioni dell'Organizzazione Centrale	5
Art. 6) Funzioni dell'Organizzazione Periferica	5
Art. 7) Personalità giuridica	5
Art. 8) Patrimonio	5
Art. 9) Formazione, informazione, addestramento	6

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI SOCI	6
Art. 10) Suddivisione dei Soci	6
Art. 11) Soci Fondatori	6
Art. 12) Soci Ordinari	7
Art. 13) Soci Tecnici	7
Art. 14) Soci Aggregati	7
Art. 15) Soci Emeriti	7
Art. 16) Soci Onorari	7
Art. 17) Soci Istituzionali	7
Art. 18) Generalità sui soci	8
Art. 19) I volontari	8
Art. 20) Cariche sociali	8

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE CENTRALE	8
Sezione 1 -Organi Centrali	8
Art. 21) Assemblea Nazionale	8
Art. 22) Presidente Nazionale e Vice Presidente	8
Art. 23) Presidente onorario	9
Art. 24) Consiglio Nazionale	9
Art. 25) Collegio dei Revisori dei Conti	9
Art. 26) Collegio dei Probiviri	9
Art. 27) Accademia Centrale di Formazione	10
Art. 28) Stemma dell'Accademia Centrale di Formazione	10
Art. 29) Comitato Centrale Tecnico-Scientifico	10
Sezione 2 -Organi Periferici	11
Art. 30) Assemblea dei volontari per il Servizio di Prevenzione e Protezione	11
Art. 31) Servizio di prevenzione e protezione dei volontari	11
Art. 32) Rappresentante dei Volontari per la sicurezza	11
Art. 33) Dipartimenti	11
Art. 34) Consiglio Dipartimentale	12
Art. 35) Direttore Dipartimentale e Vice direttori	12
Art. 36) Revisori dei conti del Dipartimento	12
Art. 37) Statuto e Regolamento dipartimentale	12
Art. 38) Corpo Docenti	12

TITOLO IV

VIGILANZA, MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTI e SCIOGLIMENTO	12
Art. 39) Provvedimenti disciplinari	12
Art. 40) Vigilanza per la prevenzione dei reati	12
Art. 41) Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati	13
Art. 42) Commissario	13
Art. 43) Approvazione e modifiche dello Statuto	13
Art. 44) Lodo arbitrale	13
Art. 45) Scioglimento di I.R.Co.T. Academy	14
Art. 46) Norme di rinvio	14
Art. 47) Sezione L4	14

TITOLO V

DIVISA, TESSERINO, STEMMI E LOGHI	14
Art. 48) Principi generali	14
Art. 49) Acquisto e fornitura	15

Art. 50) Utilizzo della divisa.....	15
Art. 51) Tesserino di riconoscimento.....	15
Art. 52) Bandiera di Interforce Resilience Coordination Training Academy.....	15
Art. 53) Stendardo del Interforce Resilience Coordination Training Academy.....	16
TITOLO VI	
NORMA TRANSITORIA.....	16
Art. 54) Norma transitoria.....	16
Allegato Sub A - STEMMA GENERALE.....	17
Allegato Sub B - STEMMA ACCADEMICO.....	18
Allegato Sub C – Sezione L4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.....	19
REGOLAMENTO GENERALE Sezione L4.....	19
Art. 1) Denominazione, durata e sede.....	19
Art. 2) Scopi e finalità.....	19
Art. 3) Figure professionali.....	20
Art. 4) Sistema di Attestazione.....	20
Art. 5) Attività e strumenti.....	21
Art. 6) Soci sezione L4.....	21
Art. 7) Diritti e Doveri dei soci.....	21
Art. 8) Registro Professionale Nazionale ed Internazionale.....	21
Art. 9) Organi deliberanti.....	21
Art. 10) Delegato Sezione L4.....	21
Art. 11) Segretario Generale.....	22
Art. 12) Strutture tecniche e scientifiche.....	22
Art. 13) Patrimonio sociale.....	22
Art. 14) Modifica, Scioglimento e Liquidazione.....	22

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

Art. 1) Costituzione

Nell'anno 2015, nel mese di Giugno, il giorno venticinque con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, in forza dell'Atto Costitutivo dell'Associazione denominata "Interforce Resilience Coordination Training Academy" e dell'assemblea costituente viene redatto il presente Statuto che disciplina l'organizzazione della suddetta associazione, da ora in sigla I.R.Co.T., oppure I.R.Co.T. Academy o semplicemente Academy

I.R.Co.T. Academy è dotato di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art. 3 della L. 266/91.

I.R.Co.T. Academy è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

I.R.Co.T. Academy provvede, nell'ambito delle competenze attribuite *"ope legis"*:

- dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e s.m.i. "legge quadro sul volontariato";
- dal Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 e s.m.i. "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
- dal D.P.C.M. 12 Gennaio 2012 n. 15 e s.m.i. "Adozione d'intesa del Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 riguardante il D.Lgs 81/08"
- dal D.P.R. 194/01 e s.m.i. "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla attività di protezione civile";

a svolgere le proprie attività in ambito di formazione per la previsione, prevenzione, soccorso, emergenza, ripristino nonché nelle competenze alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di protezione civile, al soccorso degli infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti, con impiego del personale volontario così come previsto negli allegati del

DPCM 12 gennaio 2012, n. 15, nonché la formazione nell'ambito di sicurezza nazionale e difesa civile anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.

La sede legale è fissata a Marino (RM) in Via Giuseppe Garibaldi 27

Art. 2) Finalità

1. I.R.Co.T. Academy attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, è Struttura di rilievo nazionale operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e persegue finalità di solidarietà sociale con gli obbiettivi primari stabiliti dal Decreto Interministeriale 13 aprile 2011, con applicazione degli interventi come negli allegati al DPCM 12 gennaio 2012, n. 15, in particolare nel campo della formazione ed addestramento:
 - (a) negli scenari di rischio di diretta competenza della protezione civile;
 - (b) nelle attività a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio
 - (c) svolgimento delle competenze proprie e dirette
2. Al fine dei poter applicare quanto disposto, il personale volontario viene impiegato nei compiti di assistenza alla popolazione, per il soccorso urgente anche in attività di protezione civile, come di seguito nell'elenco non esaustivo:
 - (a) attività' psicosociale;
 - (b) attività' socio-assistenziale;
 - (c) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
 - (d) informazione alla popolazione;
 - (e) logistica;
 - (f) soccorso e assistenza sanitaria;
 - (g) uso di attrezzature speciali;
 - (h) conduzione di mezzi speciali;
 - (i) predisposizione e somministrazione pasti;
 - (j) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - (k) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività' amministrative e di segreteria;
 - (l) presidio del territorio;
 - (m) attività' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - (n) attività' formative;
 - (o) attività' in materia di radio e telecomunicazioni;
 - (p) attività' subacquea;
 - (q) attività' cinofile.
3. Scopi di I.R.Co.T. Academy sono il perseguimento delle finalità di seguito indicate e, in particolare per le attività formative e di addestramento, di:
 - (a) Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività di ricerca ai fini della sicurezza, prevenzione, protezione, emergenza, soccorso per quanto attinente alle attività di protezione e difesa civile.
 - (b) Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento delle figure impiegate nelle attività di difesa e protezione civile.
 - (c) Attuare programmi di previsione, prevenzione, vigilanza, soccorso degli infortuni nell'esercizio delle attività di lavoro, volontariato, tempo libero e ricreativo, ludico-sportivo, dilettantistico e professionale, della popolazione che ne abbia necessità.
 - (d) Attuare programmi ed interventi di previsione e prevenzione ed interventi di ripristino con tecniche speciali e non di strutture, ambienti, aree anche in fase di emergenza e post-emergenza, nonché il recupero di beni di carattere patrimoniale nazionale e storico;
 - (e) Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti sul territorio nazionale ed europeo, anche in stretta collaborazione con gli altri Enti Nazionali Italiani ed internazionali.
 - (f) Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

- (g) Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale di Enti, Copri Nazionali e Locali, Associazioni nazionali e locali, al fine della professionalizzazione del personale volontario e non, per attività speciali rischiose per il perseguimento della sicurezza del personale stesso e della popolazione.
 - (h) Collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.
4. I.R.Co.T. Academy, al fine di attuare quanto previsto nei punti precedenti, può stipulare specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio Sanitario Nazionale o regionale, con le strutture della Protezione civile nazionali o regionali, con Enti pubblici nazionali e/o Locali ed enti privati e/o con soggetti privati, nonché Università e Scuole.

Art. 3) Stemma di adozione Generale

1. I.R.Co.T. Academy adotta lo stemma costituito dalla denominazione "Interforce Resilience Coordination Training Academy" e dal simbolo grafico di cui all'allegato Sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dai Regolamenti di I.R.Co.T. Academy.

Art. 4) Organizzazione

1. Sono Organi centrali di I.R.Co.T. Academy l'Assemblea Nazionale (A.N.), il Presidente Nazionale (P.N.), il Consiglio Nazionale (C.N.), il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.C) ove sia previsto, il Collegio dei Probiviri (C.P) ove sia previsto, Accademia Centrale di Formazione (A.C.F.) ove sia prevista, Comitato Centrale Tecnico-Scientifico (C.C.T.S.) ove sia previsto, un Consiglio Accademico (C.A.) ove sia previsto.
2. Sono Organi periferici di I.R.Co.T. Academy i Dipartimenti, che costituiscono specifici reparti di formazione omogenei per fini e metodi.
3. Le attività e le funzioni specifiche di ciascun Organo, sia esso Centrale che Periferico, sono demandate con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 5) Funzioni dell'Organizzazione Centrale

1. Gli organi Centrali, o Nazionali, di I.R.Co.T. Academy, i quali sono delegati dell'Assemblea Nazionale, hanno funzioni di coordinamento di tutte le attività d'istituto a livello nazionale e internazionale, hanno potere decisionale, sono organi esecutivi ed amministrativi e vigilano sulle attività degli organi periferici.

Art. 6) Funzioni dell'Organizzazione Periferica

1. Gli Organi Periferici di I.R.Co.T. Academy, i quali hanno potere di delega sulle attività di loro competenza da parte degli Organi Centrali, sono articolati in Dipartimenti, con un proprio Direttore, Consiglio di Dipartimento e un Corpo Istruttori. I Dipartimenti sono deputati allo sviluppo delle attività formative didattiche ed addestrative per i programmi di loro competenza decisi dagli Organi Centrali.

Art. 7) Personalità giuridica

1. I.R.Co.T. Academy e i suoi singoli Dipartimenti si possono dotare ciascuno di personalità giuridica di diritto privato, con proprio Atto Costitutivo, adottando per intero lo Statuto Nazionale di I.R.Co.T. Academy, con il visto per approvazione firmato dal Presidente Nazionale e/o suo delegato.

Art. 8) Patrimonio

1. Il patrimonio di I.R.Co.T. Academy è costituito:
- (a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
 - (b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
 - (c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
 - (d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
 - (e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

- (f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.
2. Il patrimonio di I.R.Co.T. Academy può essere formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 3. I.R.Co.T. Academy non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 4. I.R.Co.T. Academy ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 5. In caso di scioglimento per qualunque causa, I.R.Co.T. Academy ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità.
 6. I singoli organi periferici sono dotati di un proprio patrimonio al fine di perseguire le proprie funzionalità e capacità operativa.

Art. 9) Formazione, informazione, addestramento

1. Gli organi centrali sono deputati alla costituzione e al controllo tecnico-scientifico dei programmi formativi e addestrativi, nonché di verifica delle capacità di apprendimento dei singoli volontari e la formazione del corpo docenti e istruttori.
2. Sono delegate le attività di docenza ai Dipartimenti, i quali si coordinano con gli Organi Centrali.
3. Tutte le attività formative, informative e addestrative potranno essere dettagliate in apposito Regolamento formativo, informativo e addestrativo emanato dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Accademia Centrale di Formazione.
4. Gli organi periferici sono demandati all'attività addestrativa territorialmente di loro competenza.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Art. 10) Suddivisione dei Soci

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - a) Fondatori;
 - b) Ordinari;
 - c) Tecnici;
 - d) Aggregati;
 - e) Emeriti;
 - f) Onorari;
 - g) Istituzionali.

Art. 11) Soci Fondatori

1. I soci Fondatori di Diritto sono costituiti dai Soci Costituenti, i quali hanno fondato l'associazione "Interforce Resilience Coordination Training Academy" e sono i fautori delle finalità e degli scopi per cui è fondata l'associazione stessa è stata. Hanno sempre diritto di voto nell'Assemblea Nazionale. Sono membri del Consiglio Nazionale. Negli Organi Centrali deve essere sempre presente almeno un Socio Fondatore. In caso di cessazione dell'associazione di un Socio Fondatore, lo stesso può essere sostituito tra i nominativi presentati dal Consiglio Nazionale e/o dal Presidente Nazionale, con votazione a maggioranza del Consiglio Nazionale. L'Assemblea Nazionale confermerà oppure abrogherà la carica del socio fondatore cooptato con votazione a maggioranza. I soci fondatori non hanno obbligo di pagamento di eventuali quote associative. I soci fondatori di diritto, quelli costituenti, non possono essere rimossi dall'associazione se non per reati per i quali sono sospesi o revocati i diritti di socio dalla vigente normativa, passati in giudicato da un Tribunale Italiano.
2. I soci Fondatori Aggiunti, sono un sotto-categoria dei soci fondatori di diritto. Essi vengono eletti con voto unanime dal Consiglio Nazionale tra i nominativi presi dai soci ordinari, su proposta del Presidente Nazionale. Godono degli stessi privilegi dei soci fondatori di diritto, tranne per il fatto che possono essere rimossi dalla qualifica di socio fondatore dal Consiglio Nazionale e successivamente confermato dall'Assemblea nazionale, con voto a maggioranza. Il Presidente Nazionale può sospendere il Socio Fondatore Aggiunto e convocare il Consiglio

Nazionale che delibererà sulla conferma della sospensione entro due settimane.

Art. 12) Soci Ordinari

1. Costituisce la qualifica di socio ordinario quei soci che sono associati direttamente, abbiano la maggiore età e siano in regola con gli obblighi istituiti dai regolamenti nazionali di I.R.Co.T. Academy. I soci ordinari hanno diritto al voto in Assemblea Nazionale e posso assumere qualsiasi carica sociale. Nel caso non siano in regola con i regolamenti, assumo la caratteristica di "socio irregolare", perdendo il diritto di voto ed ogni carica all'interno di I.R.Co.T. Academy.

Art. 13) Soci Tecnici

1. Costituisce la qualifica di socio tecnico quei soci che sono associati direttamente, abbiano la maggiore età e siano in regola con gli obblighi istituiti dai regolamenti nazionali di I.R.Co.T. Academy. I soci tecnici hanno diritto al voto in Assemblea Nazionale e posso assumere qualsiasi carica sociale. Nel caso non siano in regola con i regolamenti, assumono la caratteristica di "socio irregolare", perdendo il diritto di voto ed ogni carica all'interno di I.R.Co.T. Tali soci si distinguono dagli Ordinari in merito alla qualifica tecnica ed esperienza curricolare personale posseduta, che contribuisce in modo determinante alla configurazione di tale qualificazione utile alle cariche all'interno degli organi Tecnici Centrali e Periferici. Il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale possono proporre, ognuno secondo la propria autonomia, la qualifica di socio Tecnico ad ogni associato che sia in regola con i regolamenti di IRCOT.

Art. 14) Soci Aggregati

1. Costituisce la qualifica di socio aggregato quei soci che sono associati dai Dipartimenti, o dagli organi periferici, abbiano la maggiore età e siano in regola con gli obblighi istituiti dai regolamenti del Dipartimento e Nazionali. Tale categoria non ha diritto al voto in Assemblea Nazionale, non possono assumere cariche sociali nazionali, ma posso assumere cariche solo all'interno del Dipartimento o dell'Organo Periferico cui sono associati. Nel caso non siano in regola con i regolamenti del dipartimento, assumo la caratteristica di "socio irregolare", perdendo ogni diritto ed ogni carica all'interno del Dipartimento.

Art. 15) Soci Emeriti

1. Il Presidente Nazionale di I.R.Co.T. può nominare con delibera presidenziale soci emeriti, direttamente o su proposta del Consiglio Nazionale, anche attraverso indicazione di uno degli organi Centrali o Periferici, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei soci ordinari che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.
2. I soci emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'associazione.
3. Possono essere indicati quali soci emeriti nella sotto-categoria **speciale protempore** coloro che hanno particolari caratteristiche individuali e che siano di comprovata utilità all'attività di I.R.Co.T. Tali soci, in via possono assumere cariche all'interno dell'organizzazione ed hanno durata annuale indicata in delibera delibera.

Art. 16) Soci Onorari

1. Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o enti ed associazioni, che si siano distinti nel settore della ricerca in ambito di protezione civile e difesa, anche non appartenenti ad I.R.Co.T. Academy, o abbiano contribuito e sostenuto le attività di I.R.Co.T. Academy
2. La nomina dei soci onorari avviene con deliberazione del Consiglio Nazionale, previa richiesta del Presidente Nazionale.
3. I soci emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'associazione.

Art. 17) Soci Istituzionali

1. I soci istituzionali non sono persone fisiche ma sono entità costituite da personalità giuridica e sono rappresentati dal loro Rappresentante Legale. Il Rappresentante Legale costituisce la figura rappresentativa dell'associato istituzionale e può assumere cariche sociali consultive, mai dispositive, negli Organi Centrali o Periferici e/o incarichi di delega, sempre consultivi, da parte degli Organi Centrali e/o Periferici.

2. Non hanno diritto al voto in Assemblea Nazionale. Debbono essere in regola con gli obblighi dei regolamenti nazionali. Nel caso non siano in regola con detti regolamenti, assumo la caratteristica di "socio irregolare", perdendo ogni diritto ed ogni carica assunta.

Art. 18) Generalità sui soci

1. Tutti i soci che hanno conseguito un titolo, come un brevetto, un attestato di qualifica, una specializzazione, o altro titolo equipollente secondo le direttive di I.R.Co.T. Academy, sono considerati operativi se mantengono i crediti formativi stabiliti dai rispettivi titoli, altrimenti sono considerati non operativi e non possono partecipare alle operazioni di soccorso ed emergenza, nonché addestrative e formative, per la qualifica a seguito del titolo conseguito.
2. Al fine di rendere trasparente l'attività dell'associazione e le sue relazioni con i soci che la costituiscono, i nominativi dei soci costituiscono il Registro dei soci che viene pubblicato sul sito istituzionale con la carica sociale ricoperta in corso di validità, il nome e il cognome per intero, il titolo, la qualifica di socio regolare o irregolare, il numero di matricola ed eventualmente la cessazione di qualità di socio con la motivazione.

Art. 19) I volontari

1. I soci si impegnano nel volontariato i quali svolgono le attività dell'associazione secondo le direttive della Legge 266/1991 e s.m.i., legge quadro sul volontariato. I volontari sono classificati in base alle qualifiche di socio secondo le suddivisione previste dall'articolo Art. 10) Suddivisione dei Soci.

Art. 20) Cariche sociali

1. Le cariche sociali, qualunque esse siano, sono a titolo gratuito, hanno una durata di tre anni dalla loro elezione, salvo quanto disposto dall'assemblea costituente e se non diversamente indicato, con possibilità di rielezione.
2. Possono assumere qualsiasi carica sociale, sia dispositiva che consultiva, i soci fondatori, i soci ordinari e tecnici.
3. Le cariche sociali per i soci aggregati sono limitate agli Organi Periferici, di durata biennale con possibilità di rielezione.
4. I soci con cariche consultive hanno durata triennale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Sezione 1 - Organi Centrali

Art. 21) Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale di I.R.Co.T. Academy è l'organo deliberante dello stesso. Essa è costituita dai Rappresentanti dei vari Dipartimenti e delle Province autonome, dai Rappresentati dei vari Reparti Speciali, dai componenti del Consiglio Nazionale in carica, dai componenti del Collegio dei Probiviri in carica, dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in carica, dai componenti dell'Accademia Centrale di Formazione e dai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico. I membri componenti possono dare delega al loro rispettivo Presidente che avrà le funzioni di rappresentante nell'Assemblea Nazionale.

Compiti dell'Assemblea nazionale sono, in particolare, l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di I.R.Co.T. Academy e loro eventuali modifiche, l'approvazione del bilancio preventivo, con eventuali relative variazioni, del bilancio consuntivo, la programmazione delle attività e la più generale identificazione delle linee di indirizzo di I.R.Co.T. Academy

Gli associati possono assistere alle assemblee nazionali.

L'avviso di convocazione è reso noto a tutti i soci di I.R.Co.T. Academy mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci.

Art. 22) Presidente Nazionale e Vice Presidente

Il Presidente nazionale ed il Vice presidente Nazionali di I.R.Co.T. Academy vengono eletti dall'Assemblea Nazionale con mandato triennale.

Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche e di

indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale, nonché assolve alle altre funzioni previste dai Regolamenti di I.R.Co.T. Academy

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante di I.R.Co.T. Academy

Il Vice Presidenti nazionale coadiuva il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 23) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea nazionale può nominare un Presidente nazionale onorario di I.R.Co.T. Academy

Art. 24) Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale di I.R.Co.T. Academy è costituito da un Consigliere per ogni Organo Centrale nominato dall'Assemblea Nazionale i quali nominativi sono candidati e presi dai soci ordinari. Il Consiglio elegge il proprio Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale. Ogni membro ha diritto di un voto, tranne nel caso in cui i Consiglieri siano in numero pari, il Presidente Nazionale ha diritto di voto doppio. Oltre ai Consiglieri eletti.

Il Consiglio nazionale di I.R.Co.T. Academy ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea Nazionale e assolve alle altre funzioni previste dai Regolamenti di I.R.Co.T. Academy

Al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- (a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- (b) controlla le spese previste dal bilancio;
- (c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- (d) supervisiona le attività dell'Accademia di Formazione Nazionale e del Comitato Tecnico-Scientifico nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
- (e) supervisiona le attività dei Dipartimenti;
- (f) esercita le funzioni disciplinari ad esso demandata;
- (g) propone le nomine dei Direttori degli Organi Periferici, dei consiglieri dell'Accademia di Formazione Nazionale e i membri del Comitato Tecnico-scientifico, che sono elette in sede di Assemblea Nazionale;
- (h) approva le nomine dei soci aggregati presentati dai Dipartimenti;
- (i) pianifica l'organizzazione nazionale di I.R.Co.T. Academy;
- (j) pianifica le attività di I.R.Co.T. Academy quale struttura operativa di carattere e rilevanza nazionale della Protezione e Difesa Civile;
- (k) pianifica e supervisiona le attività dei Dipartimenti;
- (l) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Art. 25) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), con mandato triennale. L'incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, di Consigliere Accademico e di Consigliere del Comitato Tecnico-Scientifico. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, del Consiglio Accademico e del Consiglio del Comitato Tecnico-Scientifico. Verificano la regolare tenuta della contabilità di I.R.Co.T. Academy e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. Sono nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci ordinari che hanno le qualifiche per ricoprire tale carica, nel caso non vi fossero soci con le qualifiche idonee, possono essere nominati professionisti esterni senza potere di voto.

Un Revisore effettivo ed un supplente vengono designati rispettivamente, dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Accademico, dal Consiglio del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 26) Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, ove previsto, è composto da tre soci di I.R.Co.T. Academy nominati ogni tre anni, due membri nominati dall'Assemblea Nazionale di I.R.Co.T. Academy, tra cui un

membro è costituito da un socio fondatore. Il collegio ha il compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci di I.R.Co.T. Academy o tra soci ed organi di I.R.Co.T. Academy o tra organi e strutture di I.R.Co.T. Academy, con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari, tranne che per controversie e decisioni in cui sono direttamente coinvolti i soci fondatori, per i quali il Collegio è sempre interpellato sulla procedibilità delle azioni da intraprendere.

In caso di procedibilità della procedura di controversia e di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal Lodo Arbitrale.

L'Assemblea nazionale può nominare un componente supplente, qualora un Proboviro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.

Art. 27) Accademia Centrale di Formazione

L'Accademia Centrale di Formazione è un organo tecnico. L'Accademia è composta dal Presidente Nazionale in carica. Il presidente dell'accademia sceglie sei consiglieri dai soci ordinari di cui almeno uno è un socio fondatore.

Compiti dell'Accademia è la redazione dei programmi formativi, dei contenuti delle lezioni teoriche, delle attività addestrative e pratiche da fornire ai Dipartimenti per la diffusione della formazione, informazione e addestramento di attività in materia di sicurezza, salute, protezione e difesa civile.

Il Consiglio Accademico costituisce le commissioni esaminatrici per i discenti che debbano sottostare alle prove di verifica e valutazione per il conseguimento di un brevetto, attestato di qualifica, specializzazione o altro titolo secondo le direttive di I.R.Co.T. Academy per la qualificazione del ruolo da ricoprire.

Il Consiglio Accademico esamina titoli esterni e redige le valutazioni per l'eventuale equipollenza dei titoli e/o propone rettifiche e/o integrazioni ai programmi dei titoli esterni. Propone nuovi brevetti, attestati di qualifica, specializzazioni ed ogni altro titolo utili alla realizzazione di figure professionali che si ravvedano necessarie per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Consiglio Accademico può costituire gruppi di lavoro e dare incarichi attinenti alle ricerche normative e tecniche per l'elaborazione di programmi formativi, informativi e addestrativi.

Può proporre al Consiglio Nazionale accordi e protocolli d'intesa con altre strutture esterne al fine di conseguire le finalità e gli scopi propri per cui è concepita l'Accademia.

Stabilisce i programmi formativi e addestrativi più adatti con le procedure operative per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature, dei mezzi, dei macchinari, dei materiali di concerto con il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico.

Art. 28) Stemma dell'Accademia Centrale di Formazione

L'accademia di I.R.Co.T. Academy adotta lo stemma costituito dallo Stemma Generale con in aggiunta la dicitura 'accademy' e due loghi raffiguranti un cappello accademico ed una pergamena arrotolata come nel simbolo grafico di cui all'allegato Sub B al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dai Regolamenti di I.R.Co.T. Academy.

Art. 29) Comitato Centrale Tecnico-Scientifico

Il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico è un organo tecnico. Il Comitato tecnico-scientifico è composta dal Presidente, il quale è nominato dal Consiglio Nazionale in carica e dai consiglieri. Il presidente del Comitato sceglie i suoi consiglieri dai soci ordinari di cui almeno uno è un socio fondatore.

Compiti del Comitato sono quelli di effettuare le ricerche di materiali, mezzi e attrezzature idonei alle attività operative dei volontari. Scegliere i DPI (dispositivi di protezione individuale) più adatti alle figure professionali ed ai ruoli da essi ricoperti.

Stabilisce le procedure operative per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature, dei mezzi, dei macchinari, dei materiali di concerto con l'Accademia Centrale di Formazione.

Stabilisce specifici accordi e protocolli d'intesa con le Istituzioni Pubbliche e Private che hanno attinenza per fini ed omogeneità ai ruoli ricoperti dal Comitato stesso.

Sezione 2 - Organi Periferici

Art. 30) Assemblea dei volontari per il Servizio di Prevenzione e Protezione

I volontari si possono costituire in assemblea ed eleggere un proprio consiglio e un presidente all'interno di ogni Dipartimento.

L'assemblea elegge i membri del Servizio di prevenzione e protezione dei volontari (SPPV) di ogni Dipartimento.

Art. 31) Servizio di prevenzione e protezione dei volontari

Il servizio di prevenzione e protezione dei volontari (SPPV) è costituito in un numero non inferiore a 3 membri, all'interno di ogni organo periferico.

Il SPPV viene costituito attraverso un'assemblea dei volontari. Il SPPV nomina un rappresentante denominato Rappresentante per la Sicurezza dei Volontari (RSV).

I rappresentanti dei servizi, sempre interni all'associazione, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui al regolamento centrale emanato di concerto tra il Comitato Nazionale Tecnico-Scientifico e il Consiglio Accademico ed approvato dal Consiglio Nazionale, sentito il parere dell'assemblea dei Volontari.

I membri dei servizi devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche del Dipartimento e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

I.R.Co.T. Academy può avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione del volontariato è un atto obbligatorio al fine di perseguire le finalità della sicurezza del personale volontario.

Nel caso in cui i volontari non si riuniscano in assemblea per l'elezione dei membri del SPPV e del RSV, il Consiglio Nazionale deciderà i soci più idonei tra i nominativi suggeriti dai rispettivi Dipartimenti.

Art. 32) Rappresentante dei Volontari per la sicurezza

Il Rappresentante per la sicurezza dei volontari (RSV) è il portavoce dei volontari in sede di Assemblea Nazionale. Propone e suggerisce soluzioni e procedure per il miglioramento della sicurezza dei volontari. Può essere sentito dal Consiglio Nazionale, dall'Accademia Centrale di Formazione e dal Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per il coinvolgimento dei volontari soci alle attività dei rispettivi Organi Centrali.

Il RSV è presente alle adunanze degli Organi Periferici il cui SPPV è costituito e può essere ascoltato quale portavoce dei volontari in sede assembleare periferica.

Art. 33) Dipartimenti

Il Dipartimento è un organo tecnico. Il Dipartimento è costituito da un Consiglio Dipartimentale, da un Direttore, il quale sceglie i suoi Vice Direttori, ed è l'organo deliberante del Dipartimento stesso:

- approva e modifica lo Statuto ed i relativi regolamenti dipartimentali e dell'Assemblea Dipartimentale, i quali debbono essere approvati dal Consiglio Nazionale;
- rende operativi i programmi generali di attività predisposti dal Consiglio Accademico;
- approva il bilancio consuntivo del dipartimento;
- elegge i membri del Corpo Docenti, sentito il Consiglio Accademico e Nazionale;
- autorizza all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati, di pertinenza del Dipartimento;
- nomina i Revisori dei conti del Dipartimento.

Lo statuto dipartimentale non deve essere in conflitto con lo Statuto Nazionale.

La composizione e le ulteriori funzioni dell'Assemblea Dipartimentale sono disciplinate dai Regolamenti nazionali di I.R.Co.T. Academy. L'assemblea dipartimentale deve prevedere almeno una convocazione all'anno.

L'Assemblea Dipartimentale, qualora il Dipartimento sia costituito con un proprio Atto e un

Proprio Statuto, è composta almeno dal Direttore, che la presiede, dai Vice Direttori (ove previsti), dai Consiglieri Dipartimentali e dal Corpo Docenti.

Art. 34) Consiglio Dipartimentale

Il Consiglio Dipartimentale è l'organo esecutivo del Dipartimento ed è costituito almeno dal Direttore e dai Vice Direttori oltre che da sei consiglieri i quali nominativi sono presi tra i soci dell'associazione.

Il Consiglio Dipartimentale ha il compito di coordinare le attività che l'Accademia Centrale di Formazione gli attribuisce, nonché attuare tutte le altre funzioni previste dai Regolamenti nazionali.

Art. 35) Direttore Dipartimentale e Vice direttori

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Accademico di Concerto con il Comitato tecnico-scientifico. Il Direttore sceglie i suoi Vice tra i soci che non abbiano altre cariche incompatibili. Ha durata triennale.

Il Direttore rappresenta il dipartimento e ne cura l'amministrazione e la gestione complessiva, personalmente o per tramite di opportuna delega a suoi rappresentanti di fiducia.

Art. 36) Revisori dei conti del Dipartimento

L'Assemblea dipartimentale nomina almeno un Revisore dei conti con incarico triennale, quando lo stesso Dipartimento è istituito con Atto Costitutivo e Statuto ed ha personalità giuridica autonoma, salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali e delle provincie autonome.

Art. 37) Statuto e Regolamento dipartimentale

Ciascun Dipartimento può dotarsi di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento, conformi alle leggi vigenti nel territorio dello Stato in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni dello Statuto Nazionale.

Lo Statuto ed i regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale di I.R.Co.T. Academy.

Art. 38) Corpo Docenti

Il Corpo docenti, o istruttori, ha il compito di tenere i corsi di formazione per le materie assegnate nei rispettivi corsi. I membri del Corpo Docenti sono presi tra i vari soci.

Possono essere eletti docenti esterni qualora si rendano necessari professionalità non ricoperte dai soci regolari.

Il membri del Corpo Docenti sono eletti dal Consiglio Dipartimentale, su proposta del Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e il Comitato Tecnico-scientifico.

Il Consiglio Nazionale e/o il Presidente Nazionale può sempre revocare la carica di Docente.

Il Corpo Docenti può riunirsi in una propria assemblea e dotarsi di un proprio regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Dipartimentale.

TITOLO IV VIGILANZA, MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTI e SCIoglimento

Art. 39) Provvedimenti disciplinari

I soci di I.R.Co.T. Academy che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'associazione potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da: ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli, esclusione, fino all'espulsione con disonore dall'associazione, secondo quanto disposto dai Regolamenti Nazionali di I.R.Co.T. Academy.

Art. 40) Vigilanza per la prevenzione dei reati

5. Viene istituito un Organismo di Vigilanza (detto anche "Garante" o "Organismo"), su delibera del Consiglio Nazionale, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, tenendo presente le

indicazioni di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs 231/2001, i cui membri verranno eletti con votazione a maggioranza dal Consiglio Nazionale, su presentazione dei nominativi da parte del Presidente Nazionale.

6. Viene istituito il Codice Etico e Deontologico per l'attuazione del precedente comma, su delibera del Consiglio Nazionale.
7. L'Organismo verrà dotato di un regolamento cui è parte integrante dei "Modelli di organizzazione dell'ente" di cui all'art. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001. L'Organismo ha il compito di:
 - a) adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di cui indicati al D.Lgs 231/2001;
 - b) vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento avendo autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) investigare sulle persone che hanno commesso il reato, o ipotesi di reato, verificandone se il loro comportamento ha eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) adottare misure per il controllo e la vigilanza in modo efficace;
 - e) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - f) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - g) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - h) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - i) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - j) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
8. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) e c), del comma 2, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Art. 41) Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati

1. I Modelli saranno adottati, garantendo le esigenze di cui all'Art. 40) , sulla base di codici di comportamento redatto dall'ente e comunicati al Ministero della giustizia.

Art. 42) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un Organo Centrale o Periferico, o altra struttura dell'associazione, è possibile la nomina di un Commissario con compiti e poteri opportuni.

- Per il commissariamento di Organi Centrali o Periferici o strutture che ricoprono macro aree la nomina spetta al Consiglio Nazionale;

- Per il commissariamento di singoli Dipartimenti o strutture localizzate la nomina spetta al Consiglio Accademico;

Il periodo di commissariamento in entrambi i casi non è superiore a dodici mesi, ma è prorogabile di altri dodici mesi.

Art. 43) Approvazione e modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere deliberate dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le modifiche potranno essere promosse da uno degli Organi Centrali e/o dall'Assemblea Nazionale suffragata da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 44) Lodo arbitrale

1. Per qualunque controversia tra soci di I.R.Co.T. Academy, tra soci ed organi di I.R.Co.T. Academy, e tra organi di I.R.Co.T. Academy, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Proviviri, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Dipartimento è ammesso ricorso ad un Collegio di

arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.p.c.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Velletri. L'arbitrato avrà luogo a Velletri.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 45) Scioglimento di I.R.Co.T. Academy

1. I.R.Co.T. Academy può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea Nazionale, assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Per i beni della Struttura operativa si applicano le disposizioni dello presente statuto, dei Regolamenti Nazionali e delle norme italiane in materia di regolamentazione di associazioni.
3. L'Assemblea Nazionale, al termine infruttuoso del commissariamento, può disporre lo scioglimento di un Dipartimento qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso Organo, ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome dell'associazione.
4. L'Assemblea Nazionale delibera lo scioglimento dell'Organo Periferico a maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, secondo le modalità previste dai Regolamenti Nazionali.
5. La destinazione dei beni delle strutture liquidate viene deliberata dall'Assemblea Nazionale, fatta salva l'osservanza della vigente legislazione in materia.

Art. 46) Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia di Protezione Civile e Soccorso e alle norme del Codice Civile Italiano, nonché alle norme e leggi Europee oppure dello Stato estero in cui si effettua eventuale servizio.

Art. 47) Sezione L4

1. La sezione L4 è definita nell'Allegato sub C. Tale Sezione è un Organo Periferico.
2. La sezione L4, che prende il suo nome dalla Legge 4 del 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", regola le attività disciplinate dalla Legge in merito alla "professione non organizzata in ordini o collegi", la quale intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. IRCOT si dovrà dotare di una struttura atta a garantire il funzionamento della sezione L4 in ogni sua parte, rimandando alla composizione di specifici regolamenti al Consiglio Nazionale o per sua delega ad esperti in materia, anche esterni, al fine di organizzare le attività professionali descritte nella stessa sezione L4 in ottemperanza alla Legge 4 del 2013.
4. Vista la natura dell'ente IRCOT istituito in ambito di Protezione Civile, saranno privilegiate quelle attività professionali che potranno essere direttamente impiegate negli scopi di Protezione Civile al fine di garantirne una maggiore efficacia ed efficienza.
5. Gli associati alla Sezione L4 sono da considerarsi soci aggregati.

TITOLO V

DIVISA, TESSERINO, STEMMI E LOGHI

Art. 48) Principi generali

1. L'uniforme del personale di I.R.Co.T. Academy, e' individuata con delibera del Presidente Nazionale, che ne distingue la foggia, le caratteristiche stagionali e le modalità di utilizzo.
2. I capi di vestiario, l'equipaggiamento e gli accessori sono assegnati come dotazione individuale al personale che presta servizio, a diverso titolo, presso I.R.Co.T. Academy
3. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, determinata la dotazione minima spettante al

personale, anche in ragione della specifica funzione svolta nonché del contesto operativo d'impiego.

Art. 49) Acquisto e fornitura

1. I.R.Co.T. Academy provvede a stipulare apposite convenzioni con aziende produttrici per l'acquisto, la fornitura, al rinnovo, alla sostituzione delle uniformi al personale volontario, affinché il costo dei capi sia ridotto al minimo prezzo di mercato.
2. All'atto della cessazione della qualifica di socio, la divisa potrà essere tenuta, a domanda dell'interessato, purché non venga utilizzata in pubblico o in manifestazioni private, senza specifico consenso da parte del Consiglio Nazionale o del Presidente Nazionale.

Art. 50) Utilizzo della divisa

1. L'uso dell'uniforme è prescritto nei seguenti ambiti:
 - (a) nell'espletamento dell'attività di emergenza;
 - (b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., fatte salve diverse direttive impartite dal Presidente Nazionale;
 - (c) nello svolgimento di esercitazioni
 - (d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo;
 - (e) nelle cerimonie ufficiali;
 - (f) ogni qual volta ne sia ravvisata l'opportunità dal Presidente Nazionale, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza.
2. E' fatto obbligo al personale di indossare la divisa con dignità e decoro.
3. E' fatto divieto di alterare la divisa con capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento e altri oggetti non regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i dispositivi di protezione individuale, che pregiudichino la funzionalità della divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto, dovranno essere indossati unitamente all'uniforme i dispositivi di protezione individuale.
4. Fatte salve le prescrizioni sull'uso delle decorazioni nelle cerimonie, è vietato applicare sull'uniforme distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi non preventivamente deliberati dal Presidente Nazionale o dai Regolamenti Nazionali

Art. 51) Tesserino di riconoscimento

1. I.R.Co.T. Academy è dotato di un tesserino di riconoscimento costituito dal nominativo, il numero di matricola del socio, la fotografia del socio, la descrizione della posizione nella carica sociale e della tipologia di socio. Il tesserino ha lo sfondo di colore bianco con impresso lo stemma dell'associazione.
2. Il formato e le caratteristiche sono indicate con Delibera del Presidente Nazionale.

Art. 52) Bandiera di Interforce Resilience Coordination Training Academy

1. I.R.Co.T. Academy è dotato della bandiera di istituto.
2. La bandiera d'istituto si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una cordoniera e di una cravatta. La foggia della cravatta è determinata con Delibera del Presidente Nazionale ed approvata dall'Assemblea Nazionale.
3. Il drappo della bandiera, misura cm 100 in altezza e cm 150 in lunghezza ed è suddiviso in tre pali uguali di colore verde, bianco e rosso. Al centro del drappo vi è lo stemma I.R.Co.T. Academy di dimensioni non superiori a 60 cm nel lato più lungo.
4. Il puntale, in ottone, è costituito da un codolo a sezione quadrata sostenente una punta di lancia modellata a traforo entro la quale, fra ornamenti mistilinei, è saldata la stella piena a cinque raggi.
5. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi l'anno di istituzione della bandiera d'istituto e le benemeritenze conferite ad I.R.Co.T. Academy.
6. L'asta e' in legno rivestito di velluto azzurro ed è perlata a spirale con bullette di ottone battute a mano. E' provvista di tallone in ottone ed e' divisa in due parti, riunibili attraverso uno snodo, anch'esso in ottone.
7. La cordoniera, dorata, è annodata alla base della freccia. Ciascun segmento misura cm 67 di

lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.

Art. 53) Stendardo del Interforce Resilience Coordination Training Academy

1. Con delibera del Presidente Nazionale sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso e di esposizione, da parte del Corpo Nazionale, del proprio stendardo.

**TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA**

Art. 54) Norma transitoria

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, al fine di rendere operativa l'attività associativa del Interforce Resilience Coordination Training Academy in tutte le sue funzioni con il pieno recepimento degli Organi Centrali e Periferici è consentito l'assunzione di più cariche contemporanee per quelle figure anche incompatibili tra Organi Centrali e Periferici.

Resta inteso che tale norma transitoria rimarrà in vigore esclusivamente fino al tempo strettamente necessario al raggiungimento del numero minimo di associati per l'assolvimento delle cariche sociali nel pieno rispetto del presente statuto, man mano che l'associazione viene diffusa sull'intero territorio nazionale.

Allegato Sub A - STEMMA GENERALE

STEMMA GENERALE di "Interforce Resilience Coordination Training Academy"

Scudo, arrotondato concavo in lato, e terminale con punta in basso. Cordonato di colore giallo (RGB 255,245,10) sfumato con l'effetto a rilievo.

Lo scudo è fregiato da una corona raffiguranti foglie di alloro congiunte al centro, in basso, da un nodo rotondo. Le foglie sono di colore verde con effetto ombra.

Lo scudo è diviso in tre parti come in figura. La parte superiore raffigura un Sole stilizzato con i raggi (colore RGB 20, 160, 230) su uno sfondo blu (RGB 0,0 255) che illuminano la raffigurazione del pianeta Terra contornato di 12 stelle bianche a cinque punte bordate di colore blu sfumato.

La parte bassa sinistra dello scudo è di colore verde (RGB 0,255, 0), mentre la parte destra di colore grigio rosato (RGB 220, 215, 90).

In basso allo scudo ci sono due scritte, con centro nel mezzo, che corrono lungo il bordo interno e convergono verso l'asse centrale verticale dello scudo, con dicitura "SINE LIMES".

La dicitura "INTERFORCE RESILIENCE COORDINATION TRAINING" è posta intorno allo stemma a formare un cerchio.



Allegato Sub B - STEMMMA ACCADEMICO

STEMMA ACCADEMICO dell'Accademica Centrale di Formazione di "Interforce Resilience Coordination Training Academy"

Scudo, arrotondato concavo in lato, e terminale con punta in basso. Cordonato di colore giallo (RGB 255,245,10) sfumato con l'effetto a rilievo.

Lo scudo è fregiato da una corona raffiguranti foglie di alloro congiunte al centro, in basso, da un nodo rotondo. Le foglie sono di colore verde con effetto ombra.

Lo scudo è diviso in tre parti come in figura. La parte superiore raffigura un Sole stilizzato con i raggi (colore RGB 20, 160, 230) su uno sfondo blu (RGB 0,0 255) che illuminano la raffigurazione del pianeta Terra contornato di 12 stelle bianche a cinque punte bordate di colore blu sfumato.

La parte bassa sinistra dello scudo è di colore verde (RGB 0,255, 0) con sovra impresso in nero un cappello accademico squadrato con un filo ed una nappa, mentre la parte destra di colore grigio rosato (RGB 220, 215, 90) con sovra impresso di colore nero una pergamena arrotolata chiusa con un nastro e un sigillo.

In basso allo scudo ci sono due scritte, con centro nel mezzo, che corrono lungo il bordo interno e convergono verso l'asse centrale verticale dello scudo, con dicitura "SINE LIMES".

La sigla I.R.Co.T. È posta in alto al centro, la dicitura "academy" è posta la centro subito sopra la parte concava dello scudo, la dicitura "INTERFORCE RESILIENCE COORDINATION TRAINING" è posta intorno allo stemma a formare un cerchio.



REGOLAMENTO GENERALE Sezione L4

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1) Denominazione, durata e sede.

1. In data 23 Dicembre 2015 è costituita la "Sezione professionale L4 di IRCOT" in sigla "L4" e di seguito denominata anche "Sezione Professionale", il cui funzionamento è regolamentato dai seguenti articoli.
2. La sezione L4 è una struttura periferica speciale Dipartimentale di IRCOT, ha propria autonomia ed indipendenza, dotandosi di propria organizzazione e regolamentazione aggiuntiva ad IRCOT.
3. La sezione L4 rientra nella disciplina di funzionamento e regolamentazione dell'ente IRCOT. I seguenti articoli non dovranno essere in contrasto con la regolamentazione dell'ente, ma sono indirizzi in ordine alla particolare disciplina prevista dalla Legge 4 del 2013.
4. La sezione L4, come IRCOT, si impegna sin da ora ad accettare i principi ispiratori e basilari dei documenti associativi quale il Codice Etico ed i Regolamenti degli Organi deliberanti di IRCOT.
5. La sezione L4 di IRCOT estende lo statuto di IRCOT, organizzando IRCOT anche come associazione sindacale datoriale e professionale costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana che rappresenta singoli professionisti, studi professionali, associazioni, organizzazioni, federazioni, aggregati, cooperative, agenzie, corporates, aziende private e pubbliche, che hanno gli scopi propri della consulenza e/o della formazione e/o del soccorso e/o dell'emergenza in ambito di Protezione Civile, Difesa Civile, salute e sicurezza sul lavoro sia in ambito privato che pubblico, anche in forma di strutture operative di più ampie organizzazioni e corporazioni.
6. La sezione L4 ha durata pari a quella di IRCOT, essendo una sua diretta estensione, e adotta la medesima sede.
7. L'associazione tutta ha il divieto di adozione ed uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 2) Scopi e finalità

1. La sezione L4 non ha scopo di lucro.
2. Adotta integralmente i principi di IRCOT e impiega i propri sforzi e la propria attività in ambiti di formazione, informazione, studio, ricerca, iniziative al fine di migliorare procedure, protocolli, tecniche mettendoli a disposizione dei soci di L4, nonché coloro indicati nel comma 5. dell'Art. 1) del presente Regolamento Generale.
3. La propria attività, al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità, sono svolte attraverso la formazione, la informazione, l'addestramento, l'aggiornamento, la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti.
4. Rappresenta la difesa degli iscritti in tutte le sedi al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dai propri associati che operano nel settore verso tutti i livelli da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi in relazione alle tematiche sviluppate dall'associazione.
5. Gli interessi curati dalla sezione L4, e più in generale IRCOT, sono inseriti in un contesto internazionale, al fine di predisporre le attività dei propri associati in ottemperanza di legislazioni nazionali diverse, ove gli stessi associati potranno svolgere la loro attività.
6. In via non esaustiva, ma solo indicativa, le attività sono annoverate in:
 - (a) operatori e formatori nel campo della sicurezza sul lavoro;
 - (b) operatori e formatori nel campo del soccorso e dell'emergenza;
 - (c) svolgimento di azioni formative, direttamente o tramite altre aziende iscritte e convenzionate, in tutti i settori di attività ai CODICI ATECO indicati nella legislazione Italiana e più in generale nei codici di individuazione economica dettati dalla comunità europea;
 - (d) svolgimento e organizzazione di azioni nel settore dell'ambiente, dell'energia, della sostenibilità, a tutela della salute umana e dell'ambiente;

- (e) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito sanitario, ospedaliero, anche attraverso accreditamento per la formazione continua in medicina (ECM) in tutti i settori ad esso pertinenti;
 - (f) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito dei trasporti, idoneità professionale degli autotrasporti di merci e persone per conto terzi (DM 16.05.1991 n. 1998);
 - (g) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito stradale, della viabilità marittima ed aerea, settori della marina e avionica;
 - (h) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito degli ambienti sotto tensione, ambienti sospetti di inquinamento;
 - (i) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito degli ambienti con rischi fisici, chimici, biologici, radioattivi, nucleari e con pericolo di esplosione;
 - (j) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito degli ambienti con pericolo di caduta verso il basso, sprofondamenti, ambienti confinati;
 - (k) svolgimento e organizzazione di azioni nell'ambito dei settori che presentino ulteriori pericoli e rischi sia individuati dal legislatore che non;
7. Emissione di un sistema di attestazioni di qualifiche professionali e l'istituzione di uno o più registri professionali ai sensi della Legge 4 del 2013.
 8. Promozione di forme reali di garanzia dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori in attuazione dell'art. 27 ter del codice del consumo di cui al D.Lgs 206/2005 e s.m.i.
 9. Pubblicazione di tutti gli elementi informativi sul sito internet istituzione di IRCOT.

TITOLO II ATTIVITA'

Art. 3) Figure professionali

1. Le attività di cui agli articoli precedenti sono identificate nella seguente lista di figure professionali, non esaustiva:
 - (a) addetto e responsabile di prevenzione e protezione;
 - (b) consulente della sicurezza;
 - (c) coordinatore della sicurezza;
 - (d) del consulente dei sistemi di gestione (SGSSL);
 - (e) "auditor" nei sistemi di gestione (SGSSL);
 - (f) istruttore e formatore di attrezzature, macchinari e dispositivi di protezione individuale;
 - (g) consulente ed operatore per la prevenzione incendi;
 - (h) consulente ed operatore del soccorso e l'emergenza;
 - (i) "disaster manager";
 - (j) operatore professionale per lavori con pericolo di caduta e sprofondamento;
 - (k) operatore in ambienti confinati;
 - (l) operatore per sversamenti chimici-biologici-radioattivi;
 - (m) operatore di protezione civile, operatore di difesa civile.
 - (n) consulente, progettista, operatore per i sistemi di trattenuta dalla caduta;
 - (o) operatore in ambienti impervi;
 - (p) operatore di "search and rescue";
 - (q) istruttore di movimentazione in ambienti naturali ed impervi;
 - (r) consulente extragiudiziale per il risarcimento del danno.

Art. 4) Sistema di Attestazione

1. Con apposito regolamento viene istituito un sistema di attestazione per ciascuna professione:
 - (a) requisiti di iscrizione e partecipazione;
 - (b) standard qualitativi e qualificativi;
 - (c) garanzie fornite all'utente;
 - (d) posizioni assicurative;
 - (e) conformità a norme tecniche UNI;
 - (f) vigilanza sulla formazione continua.

Art. 5) Attività e strumenti

1. Per il perseguimento dei propri scopi, la sezione L4 potrà svolgere tutte quelle attività indicate di seguito, non esaustive, attinenti agli obiettivi e finalità dell'associazione:
 - (a) attività didattiche e di diffusione di materiale su ogni supporto e con ogni tipo di tecnologia conosciuta;
 - (b) consulenze, ricerche, corsi di formazione e addestrativi, progetti pilota e sperimentali;
 - (c) promuovere campagne con azioni pubblicitarie con ogni supporto e mezzo;
 - (d) produrre e commercializzare prodotti;
 - (e) organizzare eventi;
 - (f) attivare collaborazioni, protocolli d'intesa, accordi quadro con altri soggetti;
 - (g) attivare attività di consulenza in ambiti normativi, d'eccellenza, con istituzioni pubbliche e private.

TITOLO III SOCI

Art. 6) Soci sezione L4

1. Oltre alle tipologia associative di IRCOT si istituisce la sotto-categoria denominata "Sezione L4", che sarà estensione delle tipologie di soci già esistenti di IRCOT. Gli iscritti di questa sezione sono considerati come Soci Aggregati, ex Art. 13) dello statuto di IRCOT. Il regolamento di questa sezione adotta tutti i regolamento di IRCOT. Gli organi delegati alla conduzione della sezione L4 potranno integrare con disciplinari tecnici e regolamenti, con argomenti di specificità attinenti agli obiettivi e finalità di cui all'Art. 2) del presente REGOLAMENTO GENERALE Sezione L4, i regolamenti di IRCOT.
2. La sezione L4 si doterà di uno o più regolamenti per le procedure di valutazione dei livelli professionali, per la formazione continua e per i piani di avanzamento carriera. Tali regolamenti sono istituiti su delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 7) Diritti e Doveri dei soci

1. I soci della sezione L4 hanno i diritti e i doveri delle categorie di soci di provenienza di IRCOT, oltre che seguire le indicazioni dettate dagli organi deliberanti della sezione L4.

Art. 8) Registro Professionale Nazionale ed Internazionale

1. Viene istituito un Registro Professionale, con le sezioni in riferimento alla qualifica professionale e con i campi di indirizzo Nazionale ed Internazionale per ogni sezione, aggiornato con la tempistica indicata dalla Legge 4 del 2013.
2. Il registro è reso pubblico attraverso il sito internet di IRCOT.
3. Il registro è regolamentato secondo le delibere degli organi nazionali su proposta del delegato della sezione L4.

TITOLO IV ORGANI DELIBERANTI

Art. 9) Organi deliberanti

1. Rimane invariata l'organizzazione di IRCOT, dove gli organi deliberanti sono gli stessi anche per la sezione L4.

Art. 10) Delegato Sezione L4

1. La sezione L4 si doterà di un Delegato, che ha funzioni direttive, nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente ed assumerà le veci del Presidente di IRCOT per la sezione L4.
2. Il Delegato renderà conto direttamente al Consiglio Nazionale della sua attività e dovrà relazionarsi con il Consiglio Nazionale almeno con cadenza trimestrale.
3. Il Delegato della Sezione L4 può nominare suoi sostituti al fine di gestire le varie sedi operanti sul territorio nazionale ed internazionale. Il Sostituto Delegato avrà le stesse funzioni del Delegato Sezione L4 per la sede assegnata e dovrà riferimento al suo Delegato per ogni iniziativa.
4. Il Presidente Nazionale può svolgere i compiti del Delegato Sezione L4 nel caso in cui non sia stato nominato nessun Delegato oppure il Delegato nominato non sia più in carica a titolo

provvisorio o definitivo.

Art. 11) Segretario Generale

1. Il Delegato proporrà il nominativo di un Segretario, nominato dal Consiglio Nazionale, ed assumerà la responsabilità per le decisioni in merito alle procedure dei regolamenti inerenti i professionisti associati.
2. Il Segretario renderà conto direttamente al Delegato della sua attività e dovrà inviare una relazione annuale al Consiglio Nazionale.

TITOLO V NORMA DI RINVIO

Art. 12) Strutture tecniche e scientifiche

1. Si adottano le strutture Tecnico-Scientifiche di IRCOT, le quali attiveranno la sezione L4 al proprio interno.

Art. 13) Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale coincide con quello di IRCOT.

Art. 14) Modifica, Scioglimento e Liquidazione

1. Le modifiche sono proposte dal Delegato al Consiglio Nazionale.
2. Scioglimento e liquidazione sono regolamentate alla stessa stregua di IRCOT, fatto salvo per la sospensione che sarà decisa dal Consiglio Nazionale.